



TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAMPOBASSO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAMPOBASSO

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA, TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO, PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI RELATIVI AI MINORI NON IMPUTABILI, DISCIPLINATI DALL'ART. 26 D.P.R. N. 448/1988.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso

PREMESSO CHE

- I procedimenti penali relativi ai minori non imputabili, disciplinati dall'art. 26 del D.P.R. n. 448/1988, sono stati devoluti alla cognizione del Giudice per le Indagini Preliminari, tanto è che, lo stesso applicativo SIGMA REGE, in uso ai Tribunali e Procure Minorili consente la trasmissione e la successiva iscrizione dei predetti procedimenti unicamente nel Registro Mod. 55 (Registro del Giudice per le indagini preliminari);
- Con Sentenza Min. n. 4/2023, pronunciata nel suo dispositivo in data 07.09.2023, depositata in data 20.09.2023, la Corte d'Appello di Campobasso, aderendo al recente orientamento espresso dalla Corte di Legittimità in plurime decisioni (da ultimo Cass. Pen., Sez. 3, Sent. n. 12003/2023), ha ribadito che: *"In tema di procedimento minorile, integra violazione di legge la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infra quattordicenne assunta dal giudice per le indagini preliminari, anziché dal giudice dell'udienza preliminare in composizione collegiale, come previsto dall'art. 50 bis, comma 2, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12"*, con conseguente annullamento della Sentenza n. 8/2022 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 20.06.2022, con restituzione degli atti al P.M.M. per la prosecuzione.
- Nelle more della pronuncia della Corte d'Appello di Campobasso, sono stati trasmessi e, conseguentemente, iscritti al Mod. 55 n. sei procedimenti penali a carico

97



di minori non imputabili nell'ambito dei quali il G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni ha emesso sentenze di incompetenza funzionale e trasmissione degli atti al Giudice per l'Udienza Preliminare per competenza. Parimenti pendono presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e saranno iscritti in futuro, procedimenti penali, sempre a carico di minori non imputabili, che, in forza dell'orientamento sopra indicato, devono essere trasmessi al G.U.P. per competenza.

➤ L'attuale applicativo SIGMA REGE, però, non consente né al Tribunale per i Minorenni, né alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di trasmettere i procedimenti penali a carico di minori non imputabili al Giudice per l'Udienza Preliminare. Più nello specifico:

a) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni - il SIGMA REGE consente di trasmettere i procedimenti penali ex art. 26 D.P.R. 448/1988 unicamente al G.I.P., giacché la trasmissione dei fascicoli al G.U.P, può avvenire unicamente a seguito di richiesta di rinvio a giudizio.

b) Tribunale per i minorenni - il SIGMA REGE non consente la trasmissione dei procedimenti, pervenuti con richiesta di sentenza ex art. 26 DPR 448/88 ma conclusi con sentenza di incompetenza funzionale, dal G.I.P (Mod. 55) al G.U.P. (Mod 56).

➤ Della difficoltà della gestione corretta dei procedimenti a carico dei minori non imputabili è stato interessato il D.G.S.I.A., sia da parte della cancelleria (con numerose richieste di intervento sui singoli fascicoli con implementazione del programma SIGMA REGE rivolte all'helpdesk dedicato e con nota pec del 15.11.2023), sia da parte del sottoscritto Presidente con nota inviata a mezzo pec in data 29.11.2023 (n. 1050/23 Prot. U).

➤ alcuna comunicazione è pervenuta da parte del D.G.S.I.A. volta a fornire una soluzione tecnica per la risoluzione della problematica connessa ai procedimenti penali iscritti a carico dei minori non imputabili. Invero, esclusivamente con riferimento ai procedimenti già conclusi con sentenza di incompetenza funzionale, l'unica soluzione offerta in via informale e comunicata per le vie brevi, dall'helpdesk del D.G.S.I.A. è stata quella della creazione di una copia tecnica del fascicolo per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che potrebbe permettere la riapertura del procedimento con conseguente iscrizione al Mod. 56 (Giudice per l'Udienza Preliminare).



➤ Vi è, pertanto, la necessità di trovare una soluzione condivisa che permetta agli Uffici di gestire, il più agevolmente possibile, la trasmissione e l'iscrizione nel registro Mod. 56 dei sopradetti procedimenti penali ex art. 26 D.P.R. 448/88.

Tutto ciò premesso Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) I nuovi procedimenti penali a carico dei minori non imputabili verranno trasmessi dalla cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al Mod. 56 (Giudice per l'Udienza preliminare) con richiesta di rinvio a giudizio ed annotazione che trattasi di procedimenti ex art. 26 DPR 448/1988. Al contempo, la cancelleria del G.U.P. c/o Tribunale per i Minorenni provvederà all'iscrizione del procedimento al mod. 56, con annotazione che trattasi di richiesta di sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 D.P.R. 448/88.
- b) Per i procedimenti già pervenuti al Tribunale per i Minorenni, iscritti al Mod. 55 (Giudice per le indagini preliminari) e per i quali è già stata emessa Sentenza di incompetenza funzionale da parte del G.I.P. e conseguente trasmissione degli atti al G.U.P. per competenza, sentito il personale delle cancellerie interessate, si stabilisce quanto segue:
 - Il personale della cancelleria GIP- GUP del Tribunale per i Minorenni, per ogni singolo fascicolo e mediante apposito ticket di intervento, provvederà a richiedere all'helpdesk del DGSIA la creazione della copia tecnica del fascicolo stesso e a trasmettere, al personale della cancelleria penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, apposita comunicazione corredata da copia del ticket di intervento.
 - Una volta verificata la creazione della copia tecnica del fascicolo, il personale della cancelleria penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni provvederà a trasmettere il medesimo al Mod. 56 (Registro del Giudice per l'udienza preliminare) con richiesta di rinvio a giudizio ed annotazione che trattasi di procedimenti ex art. 26 DPR 448/1988. Al contempo, la cancelleria del G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni provvederà all'iscrizione del procedimento al mod. 56, con annotazione che trattasi di richiesta di sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 D.P.R. 448/88.

33

➤ Ai fini statistici i procedimenti, per i quali è stata richiesta la creazione della copia tecnica, non verranno conteggiati poiché si tratterebbe di una falsa pendenza, indipendente dalle causali tipiche comportanti la rimessione degli atti al PM.


Si allegano al presente protocollo:

1. Copia della Sentenza n. 4/2023 n. Sent. Min emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 07/09/2023, depositata in data 20/09/2023 nell'ambito del procedimento penale n. 146/2021 R.G.N.R. Min. - 9/2022 RG. App. Min;
2. Copia della Sentenza n. 12003/2023 emessa dalla Corte di Cassazione , Sez. III Penale, emessa in data 17.01.2023, depositata in data 22.03.2023;
3. Copia richiesta RITM0671491 inviata dalla cancelleria GIP/GUP TDM all'helpdesk del DGSIA ;
4. Copia richiesta RITM0718240 inviata dalla cancelleria GIP/GUP TDM all'helpdesk del DGSIA e relativa al procedimento n. 230/2022 RGNR - 57/2023 R.G.GIP;
5. Copia richiesta RITM0762644 inviata dalla cancelleria GIP/GUP TDM all'helpdesk del DGSIA e relativa al procedimento n. 73/2023 RGNR - 67/2023 R.G.GIP;
6. Copia richiesta RITM0718219 inviata dalla cancelleria GIP/GUP TDM all'helpdesk del DGSIA e relativa al procedimento n. 77/2023 RGNR - 73/2023 R.G.GIP
7. Copia richiesta RITM0763235 inviata dalla cancelleria GIP/GUP TDM all'helpdesk del DGSIA e relativa al procedimento n. 113/2023 RGNR - 85/2023 RGIP;
8. Copia richiesta RITM0763246 inviata dalla cancelleria GIP/GUP TDM all'helpdesk del DGSIA e relativa al procedimento n. 99/2023 RGNR - 87/2023 RGIP;
9. Copia della richiesta di intervento, inviata a mezzo pec dalla cancelleria GIP/GUP al DGSIA in data 15.11.2023;
10. Copia della nota [Prot. 1050/23 Prot. U.], a firma del Presidente del Tribunale per i Minorenni, inviata al DGSIA in data 29.11.2023.

Campobasso, 27.3.2024


Il Presidente
del Tribunale per i Minorenni

Dott. Prospero Petti



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Rossana Venditti





CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso,

Sezione per i Minorenni

in persona di:

- Dott. VINCENZO PUILELLA Presidente
- Dott.ssa GIUSEPPINA PAOLITTO Consigliere
- Dott.ssa RITA PASQUALINA CURCI Consigliere REL
- Dott. PAOLO ORABONA Cons. On. Min.
- Dott.ssa ANGELA BATTISTA Cons. On. Min.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

nella causa penale contro:

CRISTINZIO ACHILLE di Antonio e di Lombardozzi Anna, nato a Campobasso il 2/10/2009, ivi residente alla Via Garibaldi n. 128

LIBERO ASSENTE

I M P U T A T O

(Vedi foglio allegato)

DLL. 1

N. Sent. Min. 4/2023

N. RG. APP.

MIN 9/2022

R.G.N.R. MIN 146/2021

Sentenza in data:

07/09/2023

Depositato in Cancelleria il:

20.09.2023

**SENTENZA IRREVOCABILE
DAL**

Estratto per esecuzione il

al P.M. di
al P.G.

art.27 norme regolamentari
C.P.P. II
al P.M. di

art.28 norme regolamentari
C.P.P. II

al P.M. di
al P.G.

Fatta scheda il:

Numero REP.:

Numero MOD. 2/A/SG:

Numero MOD. 3/SG:

Art. 160 TULPS #:

INDAGATI

a) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 581 e 61 c. 11 quinquies c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, percuotevano FOLIGNO Daniele colpendolo con un calcio alla zona lombare; con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un minore degli anni diciotto; commesso a Campobasso il 18 settembre 2021;

b) per il delitto p.ep. dagli artt. 81 cpv. 110, 582, 585 c.1 e 61 c. 11 quinquies c.p. perché, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro
a. colpivano al braccio COCCA Vincenzo cagionandogli lesioni personali "lesioni escoriazione a livello degli arti superiori" giudicate guaribili in giorni sette;
b. colpivano con ripetuti calci al bacino DAMIANO Marcello cagionandogli lesioni personali "trauma lombare" giudicate guaribili in giorni sette;
con le aggravanti di aver agito più persone riunite e di aver commesso il fatto in danno di minori degli anni diciotto;
commesso in Campobasso il 18 settembre 2021

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 20/06/2022 con la quale si dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti perché trattasi di persona non imputabile.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Procuratore Generale:

chiede la conferma della sentenza appellata di I grado, tenuto conto del vaglio di merito circa la responsabilità effettuato in sentenza dal GIP

Il difensore dell'imputato:

deposita conclusioni a mezzo dell'Avv. Fabio Del Vecchio per delega orale

MOTIVAZIONE

Con sentenza del 20/6/2022, il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di CRISTINZIO Achille, per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, cpv., 110, 581 e 61, comma 11-quinquies, c.p. (capo a) e artt. 81, cpv., 110, 582, 585, comma 1, e 61, comma 11-quinquies, c.p. (capo b della rubrica).

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato medesimo, a mezzo del proprio difensore, affidando il gravame a due motivi di censura: 1) in rito, nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa dal Gip in composizione monocratica all'esito di udienza camerale, anziché dal Gup, nella speciale composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, R.D. 12/1941, all'esito dell'udienza preliminare; 2) nel merito, insufficienza, contraddittorietà e comunque inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi probatori acquisiti a carico del prevenuto che non consentirebbero neppure di ipotizzare la partecipazione, a titolo di concorso, del Cristinzio ai fatti per cui è processo, ma al più una sua connivenza non punibile.

L'appellante conclude, pertanto, per la declaratoria di nullità assoluta, per incompetenza funzionale, della sentenza gravata con remissione degli atti al Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ex art. 604, comma 4, c.p.p. e, in subordine, per il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, ovvero ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p. .

~~~~~

Fondato si appalesa, in via assorbente, il primo motivo di appello.

Preliminarmente, non appare superfluo rimarcare che sussiste l'interesse dell'imputato infraquattordicenne a impugnare la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex art. 26 D.P.R. 448/1988, trattandosi di pronuncia che, pur se destinata a essere cancellata dal casellario giudiziale al raggiungimento della maggiore età, comunque, consente la valutazione di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza nel caso in cui il minore commetta ulteriori reati (arg. da Cass. Pen., Sez. 5, Sent. n. 12864/2022).

Ciò posto, questo Collegio giudicante -in attesa della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione sul quesito nomofilattico ad esse devoluto dalla Seconda Sezione con la sentenza n. 13993/2022, ampiamente richiamata nell'atto di appello, cui ha fatto seguito, per quanto consta, la restituzione degli atti da parte del Presidente del massimo Consesso alla Sezione rimettente ex art. 172 disp. att. c.p.p. per la necessaria valutazione di una questione preliminare riguardante il regime delle impugnazioni operante nella materia che occupa-condivide, poiché lo ritiene più aderente ai principi costituzionali (arg. da Corte

Costituzionale Sent. n. 1/2015) nonché, per quanto si dirà, all'impianto e alle finalità del rito minorile, il più recente e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso da Cass. Pen, Sez. 3, Sent. n. 12003/2023. Si reputa, quindi, necessaria, in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale, la fissazione e celebrazione dell'udienza preliminare, atteso che *"In tema di procedimento minorile, integra violazione di legge la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne assunta dal giudice per le indagini preliminari, anziché dal giudice dell'udienza preliminare in composizione collegiale, come previsto dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12"* (v. sent. cit. e giurisprudenza ivi richiamata anche in ordine alla compatibilità di siffatta interpretazione dell'art. 26 del Codice del processo penale minorile con il disposto dell'art. 224 c.p.).

Ciò si ritiene, non solo e non tanto perché l'udienza preliminare garantisce il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa, ma anche e soprattutto perché -come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella richiamata pronuncia- l'interesse del minore nel procedimento penale minorile trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione dell'organo giurisdizionale che si caratterizza per essere -anche in funzione di Gup- obbligatoriamente collegiale e mista. Sebbene, infatti, (anche) il giudice per le indagini preliminari appartenga alla giurisdizione specializzata minorile, i due esperti che affiancano il magistrato nell'udienza preliminare assicurano, per la loro specifica professionalità, una adeguata considerazione/valutazione della personalità e delle esigenze educative del minore (imputabile o meno), nonché contribuiscono anche all'osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore, così garantendo quella essenziale funzione (ri)educativa e responsabilizzante cui è complessivamente orientato il processo penale minorile.

A ciò, poi, deve aggiungersi che, nel rito minorile, l'udienza preliminare costituisce anche la sede fisiologica per la acquisizione, ex art. 32, comma 1, D.P.R. 448/1988, dell'eventuale consenso dell'imputato minorenni alla definizione anticipata (allo stato degli atti) del processo, in mancanza del quale resta preclusa al giudice la possibilità di pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere implicante un accertamento di responsabilità, quale deve considerarsi, appunto, la declaratoria per difetto di imputabilità dell'infraquattordicenne (arg. da Corte Cost. Sent. n. 195/2002). Nel caso in esame detto consenso non risulta essere stato validamente acquisito, né in sede dell'udienza camerale celebratasi il 20/6/2022, né precedentemente.

Orbene, nel caso di specie, pur essendo stati, comunque, assicurati il contraddittorio e le garanzie difensive mediante la fissazione e trattazione della summenzionata udienza camerale,



la decisione gravata, assunta dal Gip (organo monocratico), non può ritenersi processualmente corretta perché scaturita non dalla rituale fissazione dell'udienza preliminare (come ritenuto necessario dal richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale questo Collegio non intende discostarsi), ma dalla convocazione delle parti avvenuta senza la presenza della composizione collegiale e specializzata dell'organo giudicante, con conseguente violazione dell'art. 50-bis, comma 2, del R.D. 12/1941 (introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 449 del 1988), secondo cui l'udienza preliminare è celebrata, appunto, da un magistrato togato e da due giudici onorari esperti.

Conclusivamente, la sentenza impugnata, per essere stata emessa dal Gip monocratico e non dal Gup in composizione collegiale mista, come prescritto dall'art. 50-bis, comma 2, dell'“Ordinamento Giudiziario”, all'esito di una semplice udienza camerale e non di apposita udienza preliminare, deve essere dichiarata affetta da nullità assoluta, per incompetenza funzionale del gip ad adottare la decisione impugnata. In conseguenza gli atti vanno rinviati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, così da garantire all'imputato la fruizione delle garanzie proprie dell'udienza preliminare omessa, trattandosi di ipotesi sovrapponibile a quella disciplinata dall'art. 33 *octies* c.p.p. per il caso di inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale o monocratica.

P.Q.M.

Letti gli artt. 604, 179 c.p.p., 1 e segg. D.P.R. n. 448/1988,  
dichiara la nullità della sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, in data 20/6/2022, nei confronti di CRISTINZIO Achille e dallo stesso appellata perché competente a decidere è il Gup del Tribunale per i minorenni di Campobasso.

Rinvia gli atti al P.M.M. di Campobasso.

Campobasso, 7 settembre 2023

Il Consigliere est.  
dr. Rita Pasqualina Curci



Il Presidente  
dr. Vincenzo Pupitella



*La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto U.P.P.  
dott. Lucio Perrella.*



12003

ALL. 2  
23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno -Presidente -  
Angelo Matteo Socci  
Gianni Filippo Reynaud  
Enrico Mengoni  
Fabio Zunica - Relatore -

Sent. n. 88 sez.  
UP - 17/01/2023  
R.G.N. 31083/2022

Motivazione  
semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Baroni Elia, nato a Mantova il 19-02-2007,

avverso la sentenza del 08-07-2022 della Corte di appello, Sezione Minorenni, di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia;

lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Paola Spadini, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la completezza e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

- all'apporto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO CLU DIZIARIO  
Luana Mariani

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, Sezione Minorenni, confermava la decisione del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6 maggio 2022, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Elia Baroni, trattandosi di persona non imputabile, in ordine al reato di cui all'art. 609 *bis* cod. pen., reato che gli era stato contestato per aver costretto Riccardo Baroni a subire atti sessuali, toccandolo sullo scroto e in zona anale; fatto commesso in Gonzaga tra il gennaio e il febbraio 2021.

2. Avverso la pronuncia della Corte di appello lombarda, Baroni, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 3, 10, 24 comma 2 e 111 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della C.E.D.U. e dell'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, evidenziando che la sentenza pronuncia dal G.I.P. deve ritenersi nulla, in quanto assunta *de plano*, in mancanza cioè di contraddittorio, non potendosi considerare l'udienza svoltasi il 6 maggio 2022 idonea a integrare le garanzie processuali previste per il giudizio di un minore infraquattordicenne, difettando la composizione collegiale mista tra membri togati e onorari nell'udienza preliminare tipica del rito minorile.

Con il secondo motivo, oggetto di censura è la conferma dell'ascrivibilità del fatto al ricorrente, avendo i giudici di merito omessa un'adeguata valutazione della capacità a testimoniare del minore Riccardo Baroni, di anni 5 all'epoca del fatto, non essendosi considerato che questi era seguito a causa di un disturbo specifico del linguaggio presente anche da aprile 2021, apparendo inverosimile peraltro che il minore possa aver usato termini come "scroto" o "innervosire". A ciò si aggiunge, peraltro, che i genitori del minore, Paolo Baroni e Maria Grazia Di Costola, hanno raccontato fatti diversi da quelli riferiti dal figlio, ad esempio rispetto alla presunta e inverosimile presenza dei nonni al momento del fatto, per cui la ricostruzione del fatto non poteva affatto essere ritenuta attendibile.

2.1. In data 9 gennaio 2023, il difensore di fiducia dell'imputato ha trasmesso una memoria, con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Occorre innanzitutto premettere che è pacifico il presupposto fattuale della eccezione difensiva, evincendosi dagli atti che la decisione impugnata, con cui è stata dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale per difetto di imputabilità di Baroni, è stata assunta dal G.I.P. monocratico e non dal G.U.P. nella composizione collegiale mista, come previsto per il rito minorile.

Invero, il proscioglimento è avvenuto a seguito di richiesta del P.M. e di fissazione di udienza camerale, nella quale, sentito l'imputato, la difesa si è associata alla richiesta del P.M. e il G.I.P. monocratico ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, norma in forza della quale "in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile".

2. Ciò posto, la decisione assunta dal G.I.P. non può ritenersi processualmente corretta, essendo la stessa scaturita non dalla rituale fissazione dell'udienza preliminare, ma dalla convocazione delle parti avvenuta senza la presenza della composizione collegiale dell'organo giudicante, con conseguente violazione dell'art. 50 *bis* dell'ordinamento giudiziario (introdotto dall'art. 14 del d. lgs. n. 449 del 1988), secondo cui l'udienza preliminare è celebrata da un magistrato togato e da due giudici onorari esperti della medesima Sezione.

Sul punto, deve richiamarsi la condivisa affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18292 del 27/02/2014, Rv. 258573), secondo cui, anche se la rubrica del citato art. 50 *bis* è intitolata "Giudice per le indagini preliminari", nel corpo dell'articolo si distinguono chiaramente, in ragione delle peculiarità funzionali e strutturali del processo minorile, le funzioni del G.I.P. monocratico da quelle del G.U.P. collegiale, quest'ultimo, tra l'altro, fatto rientrare nella dizione "Tribunale per i minorenni", tanto è vero che dette funzioni in via generale sono state nettamente separate a livello tabellare a partire quanto meno dal d. lgs. n. 51 del 1998, sicché non può affermarsi che il giudice dell'udienza preliminare minorile si identifichi nel "giudice per le indagini preliminari", al pari di quanto vale per il Tribunale ordinario, fermo restando che entrambi sono "organi" dello stesso Tribunale per i minorenni.

Deve pertanto ritenersi, in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, che integra una violazione di legge la decisione assunta con il mancato rispetto della competenza funzionale prevista dall'ordinamento processuale minorile, ovvero nel caso in cui la decisione che spetta al G.U.P. nella composizione collegiale mista sia stata assunta dal G.I.P. monocratico.

A ciò deve solo aggiungersi che, avuto riguardo all'epilogo decisorio, la celebrazione dell'udienza preliminare era necessaria, avendo questa Corte precisato (cfr. in termini Sez. 4, n. 11541 del 30/01/2020, Rv. 278675, Sez. 3, Sentenza n. 45441 del 20/09/2016, Rv. 267836 e Sez. 5, n. 35189 del 22/06/2011, Rv. 251200) che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale, essendosi precisato al riguardo che tale interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ne garantisce la compatibilità con il

disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

3. Dunque, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone l'annullamento non solo della sentenza impugnata, ma anche della pronuncia del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6 maggio 2022 emesse nei confronti di Baroni, con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia per l'ulteriore corso.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6 maggio 2022 nei confronti di Baroni Elia e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia.

Così deciso il 17/01/2023

Il Consigliere estensore  
*Fabio Zunica*  
Fabio Zunica


Il Presidente  
Giulio Sarno

*Giulio Sarno*

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

*Giulio Sarno*



ALL. 3

| Numero      | Data creazione | Data aggiornamento | Stato          |
|-------------|----------------|--------------------|----------------|
| RITM0671491 | 15g fa         | 8g fa              | <b>Risolto</b> |

Si richiede patch applicativa SIGMA REGE - GIP. Il sistema non permette di caricare, come provvedimento, ORDINANZA DI RIMESSIONE AD ALTRO GIUDICE PER COMPETENZA

Elemento: Patch Applicativa  
 MMS Aperto da: Maria Mara Siravo

Si richiede patch applicativa SIGMA REGE - GIP. Il sistema non permette di caricare, come provvedimento, ORDINANZA DI RIMESSIONE AD ALTRO GIUDICE PER COMPETENZA



Scrivi qui il tuo messaggio... Invia

**Francesca Smeriglio**

🕒 8g fa • Commenti aggiuntivi

Attualmente il provvedimento "ORDINANZA DI RIMESSIONE AD ALTRO GIUDICE PER COMPETENZA" non è gestito in Sigma Penale.

La sua richiesta è stata sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione per una valutazione.

**Francesca Smeriglio**

🕒 8g fa • Commenti aggiuntivi

aperto secondo livello Ticket#: 202310040116

**Maria Mara Siravo**

🕒 8g fa • Commenti aggiuntivi

All'uopo le indico nuovamente il mio numero di telefono: 0874/400967

**Maria Mara Siravo**

🕒 8g fa • Commenti aggiuntivi

Preg.ma dott.ssa Smeriglio, la richiesta non attiene ad un solo fascicolo ma è un intervento necessario per consentire (così come disposto dalla recente Giurisprudenza) la trasmissione dei fascicoli, con richiesta di sentenza ex art. 26, al GUP per competenza. Ritengo utile e

**Numero**

RITM0671491

**Stato**

Risolto

**Priorità**

2 - Alta

**Data creazione**

15g fa

**Data aggiornamento**

8g fa

▼ OPZIONI

**Seleziona l'applicativo di interesse**

SIGMA - Patch Applicativa

**Indicaci l'urgenza**

1 - Alta

**Descrivi qui il tuo problema**

Si richiede patch applicativa SIGMA REGE - GIP. Il sistema non permette di caricare, come provvedimento, ORDINANZA DI RIMESIONE AD ALTRO GIUDICE PER COMPETENZA. Trattasi di un intervento di massima urgenza giacché, in assenza, non si può procedere alla definizione del fascicolo

**Vuoi essere contattato ad un numero alternativo?**

0874400967


Allegati

*Lascia i file qui*

| Numero      | Data creazione | Data aggiornamento | Stato   |
|-------------|----------------|--------------------|---------|
| RITM0718240 | 19h fa         | adesso             | Risolto |

## Procedimento penale n. 230/2022 RGNR - 57/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA

| Elemento                 | MMS | Aperto da         |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Intervento sui Fascicoli |     | Maria Mara Siravo |

Procedimento penale n. 230/2022 RGNR - 57/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA 

**Maria Mara Siravo**

🕒 adesso • Commenti aggiuntivi

Preg.ma Dott.ssa Smeriglio, pur ringraziandola della risposta, ribadisco la necessità e l'urgenza di provvedere a quanto richiesto. Invero, non è accettabile che, a fronte di un chiaro e preciso provvedimento giurisdizionale, la cancelleria non possa provvedere a dare seguito al "comando" impartito. Nè è accettabile che la cancelleria debba assumersi una responsabilità omissiva che promana, direttamente ed esclusivamente, da una responsabilità chiara e precisa degli operatori informatici che non vogliono adeguare il sistema informatico al diritto. Pertanto si insiste affinché provvediate a quanto richiesto anche in considerazione del fatto che, nel breve periodo, vi saranno ulteriori pronunciamenti di uguale tenore. Nè si può sottacere che, l'inerzia nell'adeguamento del gestionale, sì come richiesto, avrà enormi ricadute sui minori che, pur potendo risolvere in tempi rapidi ed agevolmente la pendenza, resteranno "incastrati" nel sistema giudiziario sine die... e, tutto questo, per unica e diretta responsabilità degli operatori informatici. Si ribadisce, quindi, insistendo veementemente, sulla necessità ed urgenza di provvedere a quanto richiesto. In difetto la questione verrà portata all'attenzione anche del Ministero della Giustizia. Cordialità

**Francesca Smeriglio**

🕒 18h fa • Commenti aggiuntivi

Sul fascicolo in oggetto è stata scaricata sentenza di accoglimento a seguito della richiesta definitiva della procura .

Allo stato si ribadisce che l'applicativo non crea copia tecnica da inviare al gup per prosieguo .

adesso

▼ OPZIONI

**Seleziona l'applicativo di interesse**

SIGMA - Intervento sui Fascicoli

**Indicaci l'urgenza**

1 - Alta

**Descrivi qui il tuo problema**

Procedimento penale n. 230/2022 RGNR - 57/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIP E LA PEDISSEQUA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GUP

**Vuoi essere contattato ad un numero alternativo?**

0874400967

Allegati



20231016-009.pdf (15.1 KB)



19h fa

Numero  
RITM0762644


Data creazione  
5me fa

Data aggiornamento  
2me fa

Stato  
**Chiuso**

## Procedimento penale n. 73/2023 RGNR - 67/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA.

|                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| Elemento          | MMS | Aperto da         |
| Patch Applicativa |     | Maria Mara Siravo |

Procedimento penale n. 73/2023 RGNR - 67/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA  
L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA. 

**System Administrator**

🕒 4me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Richiesta automaticamente chiusa dopo 7 giorni dalla risoluzione

**Francesca Smeriglio**

🕒 5me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Buongiorno

la sua richiesta prevede un intervento evolutivo sull'applicativo, per tale motivo viene sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione per una valutazione

**Antonio Debellis**

🕒 5me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

riassegnazione

**Massimo Ciotoli**

🕒 5me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Buongiorno, la sua richiesta è stata presa in carico. Abbiamo pianificato l'intervento ed a breve verrà gestita dal tecnico competente. Cordiali saluti.

**Maria Mara Siravo**

### Descrivi qui il tuo problema

Procedimento penale n. 73/2023 RGNR - 67/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA. Come già comunicato in sede di richiesta di intervento per i fascicoli 57/2023 RGIP e 73/2023 RGIP vi è estrema necessità ed urgenza affinché provvediate a quanto richiesto. Tale evoluzione applicativa è giustificata dai mutamenti giurisprudenziali del Supremo Collegio, cui si è conformata la Corte d'Appello di Campobasso e, conseguentemente il GIP c/o il TDM di Campobasso, come chiaramente evincibile dalla copia della sentenza che vi allega. Invero, si è ancora in attesa di avere aggiornamenti in merito alle sorti dei procedimenti per i quali è stato già aperto medesimo ticket. All'uopo, come già significatovi in precedenza, si rimarca che non è accettabile che, a fronte di un chiaro e preciso provvedimento giurisdizionale, la cancelleria non possa provvedere a dare seguito al "comando" impartito. Nè è accettabile che la cancelleria debba assumersi una responsabilità omissiva che promana, direttamente ed esclusivamente, da una responsabilità chiara e precisa degli operatori informatici che non vogliono adeguare il sistema informatico al diritto. Pertanto si insiste affinché provvediate a quanto richiesto anche in considerazione del fatto che, nel breve periodo, vi saranno ulteriori pronunciamenti di uguale tenore. Nè si può sottacere che, l'inerzia nell'adeguamento del gestionale, sì come richiesto, avrà enormi ricadute sui minori che, pur potendo risolvere in tempi rapidi ed agevolmente la pendenza, resteranno "incastrati" nel sistema giudiziario sine die... e, tutto questo, per unica e diretta responsabilità degli operatori informatici. Si ribadisce, quindi, insistendo veementemente, sulla necessità ed urgenza di provvedere a quanto richiesto. In difetto la questione verrà portata all'attenzione anche del Ministero della Giustizia.

### Vuoi essere contattato ad un numero alternativo?

0874/400967

### Allegati



*Lascia i file qui*

ALL. 6

| Numero      | Data creazione | Data aggiornamento | Stato   |
|-------------|----------------|--------------------|---------|
| RITM0718219 | 19h fa         | 1m fa              | Risolto |

## Procedimento penale n. 77/2023 R.G.N.R. e 73/2023 RGIP - SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETE

Elemento  
Intervento sui Fascicoli

MMS

Aperto da  
Maria Mara Siravo

Procedimento penale n. 77/2023 R.G.N.R. e 73/2023 RGIP - SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETE

**Maria Mara Siravo**  
🕒 1m fa • Commenti aggiuntivi

Preg.ma Dott.ssa Smeriglio, pur ringraziandola della risposta, ribadisco la necessità e l'urgenza di provvedere a quanto richiesto. Invero, non è accettabile che, a fronte di un chiaro e preciso provvedimento giurisdizionale, la cancelleria non possa provvedere a dare seguito al "comando" impartito. Nè è accettabile che la cancelleria debba assumersi una responsabilità omissiva che promana, direttamente ed esclusivamente, da una responsabilità chiara e precisa degli operatori informatici che non vogliono adeguare il sistema informatico al diritto. Pertanto si insiste affinché provvediate a quanto richiesto anche in considerazione del fatto che, nel breve periodo, vi saranno ulteriori pronunciamenti di uguale tenore. Nè si può sottacere che, l'inerzia nell'adeguamento del gestionale, sì come richiesto, avrà enormi ricadute sui minori che, pur potendo risolvere in tempi rapidi ed agevolmente la pendenza, resteranno "incastrati" nel sistema giudiziario sine die... e, tutto questo, per unica e diretta responsabilità degli operatori informatici. Si ribadisce, quindi, insistendo veementemente, sulla necessità ed urgenza di provvedere a quanto richiesto. In difetto la questione verrà portata all'attenzione anche del Ministero della Giustizia. Cordialità

**Francesca Smeriglio**  
🕒 18h fa • Commenti aggiuntivi

Sul fascicolo in oggetto è stata scaricata sentenza di accoglimento a seguito della richiesta definitiva della procura.  
Allo stato si ribadisce che l'applicativo non crea copia tecnica da inviare al gup per prosieguo.

1m fa

▼ OPZIONI

**Seleziona l'applicativo di interesse**

SIGMA - Intervento sui Fascicoli

**Indicaci l'urgenza**

1 - Alta

**Descrivi qui il tuo problema**

Procedimento penale n. 77/2023 R.G.N.R. e 73/2023 RGIP - SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIP E LA PEDISSEQUA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GUP

**Vuoi essere contattato ad un numero alternativo?**

0874/400967

Allegati



20231016-008.pdf (15.2 KB)




19h fa

ALL. 7

| Numero      | Data creazione | Data aggiornamento | Stato         |
|-------------|----------------|--------------------|---------------|
| RITM0763235 | 5me fa         | 2me fa             | <b>Chiuso</b> |

## Procedimento penale n. 113/2023 RGNR - 85/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA.

Elemento Patch Applicativa **MMS** Aperto da Maria Mara Siravo

Procedimento penale n. 113/2023 RGNR - 85/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA. 

**System Administrator**

🕒 4me fa • Commenti aggiuntivi

Richiesta automaticamente chiusa dopo 7 giorni dalla risoluzione

**Francesca Smeriglio**

🕒 5me fa • Commenti aggiuntivi

Buongiorno

la sua richiesta prevede un intervento evolutivo sull'applicativo, per tale motivo viene sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione per una valutazione

**Antonio Debellis**

🕒 5me fa • Commenti aggiuntivi

riassegnazione

**Massimo Ciotoli**

🕒 5me fa • Commenti aggiuntivi

Buongiorno, la sua richiesta è stata presa in carico. Abbiamo pianificato l'intervento ed a breve verrà gestita dal tecnico competente. Cordiali saluti.

Vito Pellicani

provvediate a quanto richiesto. Tale evoluzione applicativa è giustificata dai mutamenti giurisprudenziali del Supremo Collegio, cui si è conformata la Corte d'Appello di Campobasso e, conseguentemente il GIP c/o il TDM di Campobasso. Invero, si è ancora in attesa di avere aggiornamenti in merito alle sorti dei procedimenti per i quali è stato già aperto medesimo ticket. All'uopo, come già significatovi in precedenza, si rimarca che non è accettabile che, a fronte di un chiaro e preciso provvedimento giurisdizionale, la cancelleria non possa provvedere a dare seguito al "comando" impartito. Nè è accettabile che la cancelleria debba assumersi una responsabilità omissiva che promana, direttamente ed esclusivamente, da una responsabilità chiara e precisa degli operatori informatici che non vogliono adeguare il sistema informatico al diritto. Pertanto si insiste affinché provvediate a quanto richiesto anche in considerazione del fatto che, nel breve periodo, vi saranno ulteriori pronunciamenti di uguale tenore. Nè si può sottacere che, l'inerzia nell'adeguamento del gestionale, sì come richiesto, avrà enormi ricadute sui minori che, pur potendo risolvere in tempi rapidi ed agevolmente la pendenza, resteranno "incastrati" nel sistema giudiziario sine die... e, tutto questo, per unica e diretta responsabilità degli operatori informatici. Si ribadisce, quindi, insistendo veementemente, sulla necessità ed urgenza di provvedere a quanto richiesto. In difetto la questione verrà portata all'attenzione anche del Ministero della Giustizia.

**Vuoi essere contattato ad un numero alternativo?**

0874/400967

Allegati



*Lascia i file qui*

Numero  
RITM0763246

Data creazione  
5me fa

Data aggiornamento  
2me fa

Stato  
**Chiuso**

## Procedimento penale n. 99/2023 RGNR - 87/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA.

Elemento  
Patch Applicativa

MMS

Aperto da  
Maria Mara Siravo

Procedimento penale n. 99/2023 RGNR - 87/2023 RGIP- SI RICHIEDE CON SOLLECITA URGENZA  
L'ISCRIZIONE DEL FASCICOLO AL GUP ATTESA LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA.



### System Administrator

🕒 4me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Richiesta automaticamente chiusa dopo 7 giorni dalla risoluzione

### Francesca Smeriglio

🕒 5me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Buongiorno

la sua richiesta prevede un intervento evolutivo sull'applicativo, per tale motivo viene sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione per una valutazione

### Antonio Debellis

🕒 5me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

riassegnazione

### Massimo Ciotoli

🕒 5me fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Buongiorno, la sua richiesta è stata presa in carico. Abbiamo pianificato l'intervento ed a breve verrà gestita dal tecnico competente. Cordiali saluti.

Vito Pellicani

urgenza acché provvediate a quanto richiesto. Tale evoluzione applicativa è giustificata dai mutamenti giurisprudenziali del Supremo Collegio, cui si è conformata la Corte d'Appello di Campobasso e, conseguentemente il GIP c/o il TDM di Campobasso. Invero, si è ancora in attesa di avere aggiornamenti in merito alle sorti dei procedimenti per i quali è stato già aperto medesimo ticket. All'uopo, come già significatovi in precedenza, si rimarca che non è accettabile che, a fronte di un chiaro e preciso provvedimento giurisdizionale, la cancelleria non possa provvedere a dare seguito al "comando" impartito. Nè è accettabile che la cancelleria debba assumersi una responsabilità omissiva che promana, direttamente ed esclusivamente, da una responsabilità chiara e precisa degli operatori informatici che non vogliono adeguare il sistema informatico al diritto. Pertanto si insiste affinché provvediate a quanto richiesto anche in considerazione del fatto che, nel breve periodo, vi saranno ulteriori pronunciamenti di uguale tenore. Nè si può sottacere che, l'inerzia nell'adeguamento del gestionale, sì come richiesto, avrà enormi ricadute sui minori che, pur potendo risolvere in tempi rapidi ed agevolmente la pendenza, resteranno "incastrati" nel sistema giudiziario sine die... e, tutto questo, per unica e diretta responsabilità degli operatori informatici. Si ribadisce, quindi, insistendo veementemente, sulla necessità ed urgenza di provvedere a quanto richiesto. In difetto la questione verrà portata all'attenzione anche del Ministero della Giustizia.

**Vuoi essere contattato ad un numero alternativo?**

0874/400967

Allegati



*Lascia i file qui*

ALL. 9

**penale.tribmin.campobasso@giustiziacert.it**

---

**Da:** penale.tribmin.campobasso@giustiziacert.it  
**Inviato:** mercoledì 15 novembre 2023 08:44  
**A:** 'prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it'  
**Oggetto:** Richiesta di intervento evolutivo su SIGMA REGE per modifica orientamento  
Giurisprudenziale  
**Allegati:** Sent. 23-23.pdf

Spett.le DGSIA, con la presente sono a richiedere urgentissimo intervento sul SIGMA REGE – registro GIP per consentire alla cancelleria di procedere alla trasmissione degli atti dal GIP al Gup a seguito di sentenza di incompetenza funzionale.

Più specificatamente, al momento, l'intervento richiesto riguarda i procedimenti penali n. 57/2023 RGIP, 73/2023 RGIP, 67/2023 RGIP, 85/2023 RGIP ed 87/2023 RGIP.

All'uopo si significa di aver già provveduto a richiedere medesimo intervento all'Helpdesk, ricevendo, però, una sostanziale risposta negativa (la sua richiesta prevede un intervento evolutivo sull'applicativo, per tale motivo viene sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione per una valutazione).

Come già comunicato in sede di richiesta di intervento per i fascicoli, vi è estrema necessità ed urgenza affinché provvediate a quanto richiesto in quanto tale evoluzione applicativa è giustificata dai mutamenti giurisprudenziali del Supremo Collegio, cui si è conformata la Corte d'Appello di Campobasso e, conseguentemente il GIP c/o il TDM di Campobasso.

Orbene, come già evidenziato al personale dell'Helpdesk in precedenza, si rimarca che non è accettabile che, a fronte di un chiaro e preciso provvedimento giurisdizionale, la cancelleria non possa provvedere a dare seguito al "comando" impartito dal Magistrato.

Nè è accettabile che la cancelleria debba assumersi una responsabilità omissiva che promana, direttamente ed esclusivamente, da una responsabilità chiara e precisa degli operatori informatici che non vogliono adeguare il sistema informatico al diritto.

Pertanto si insiste affinché provvediate a quanto richiesto anche in considerazione del fatto che, nel breve periodo, vi saranno ulteriori pronunciamenti di uguale tenore.

Né, tantomeno, si può sottacere che, l'inerzia nell'adeguamento del gestionale, sì come richiesto, avrà enormi ricadute sui minori che, pur potendo risolvere in tempi rapidi ed agevolmente la pendenza, resteranno "incastrati" nel sistema giudiziario sine die... e, tutto questo, per unica e diretta responsabilità degli operatori informatici.

Si ribadisce, quindi, insistendo veementemente, sulla necessità ed urgenza di provvedere a quanto richiesto.

Onde consentire una migliore comprensione della questione, in allegato si invia copia (debitamente epurata dei dati sensibili) di una delle sentenze emesse dal G.I.P. c/o il TDM di Campobasso.

Si resta, pertanto, in attesa di un positivo e sollecito riscontro alla presente.

Distinti saluti

Il Cancelliere Esperto  
Dott.ssa Maria Mara Siravo

Tribunale per i Minorenni di Campobasso  
Cancelleria GIP-GUP

**penale.tribmin.campobasso@giustiziacert.it**

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** mercoledì 15 novembre 2023 08:44  
**A:** penale.tribmin.campobasso@giustiziacert.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Richiesta di intervento evolutivo su SIGMA REGE per modifica orientamento Giurisprudenziale  
**Allegati:** postacert.eml (182 KB); daticert.xml

## **Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 15/11/2023 alle ore 08:43:56 (+0100) il messaggio "Richiesta di intervento evolutivo su SIGMA REGE per modifica orientamento Giurisprudenziale" proveniente da "penale.tribmin.campobasso@giustiziacert.it" ed indirizzato a "prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 628C2C83.008E8F3F.D1EFCB61.11125430.posta-certificata@legalmail.it

---

## **Delivery receipt**

The message "Richiesta di intervento evolutivo su SIGMA REGE per modifica orientamento Giurisprudenziale" sent by "penale.tribmin.campobasso@giustiziacert.it", on 15/11/2023 at 08:43:56 (+0100) and addressed to "prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 628C2C83.008E8F3F.D1EFCB61.11125430.posta-certificata@legalmail.it



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

Campobasso, 29.11.2023

**URGENTE**

Alla D.G.S.I.A.  
Ministero della Giustizia  
ROMA  
e, p.c.  
al C.i.s.i.a.  
Campobasso

N.° 1050/23 Prot. U.

OGGETTO: intervento tecnico su SIGMA Re.ge.

Con la presente chiedo a codesta spettabile Direzione un urgente intervento sul SIGMA RE.GE. - registro G.I.P., per consentire alla cancelleria di procedere alla trasmissione degli atti dal G.I.P. al G.U.P. a seguito di sentenza da parte del primo giudice di incompetenza funzionale (in procedimento ex art. 26 del D.P.R. n. 448/88, promosso per difetto di imputabilità).

Più specificatamente, al momento, l'azione richiesta riguarda i procedimenti penali nn. 57/2023 RGIP, 73/2023 RGIP, 67/2023 RGIP, 85/2023 RGIP ed 87/2023 RGIP.

Segnalo che la cancelleria ha già provveduto a richiedere medesimo intervento all'Helpdesk, ricevendo, però, una sostanziale risposta negativa (si è fatto riferimento alla previsione di una modifica dell'applicativo). Per tale motivo sottopongo la problematica all'Amministrazione per la necessaria valutazione.

Le fattispecie in questione trae origine dall'orientamento giurisprudenziale in materia della S.C., cui si è conformata la Corte d'Appello e, conseguentemente, il G.I.P. presso il T.M. Evidenzio in particolare che allo stato attuale dell'applicativo la cancelleria non può provvedere a dare seguito alla sentenza di incompetenza, pronunciata all'esito di apposita udienza, dal Giudice per le indagini preliminari, con conseguente sostanziale paralisi operativa del procedimento.

E' probabile inoltre che, anche nel breve periodo, vi saranno ulteriori decisioni di uguale tenore.

Ribadisco quindi la necessità ed urgenza di un intervento risolutore dell'impedimento tecnico venutosi a creare.

Resto in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
dott. Prospero Petti

## Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2023 alle ore 09:20:46 (+0100) il messaggio "Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/11/2023.0001050.U" proveniente da "prot.tribmin.campobasso@giustiziacert.it" ed indirizzato a "prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 628C2C83.00F1547A.1A2A8A39.11125430.posta-certificata@legalmail.it

---

### Brief delivery receipt

The message "Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/11/2023.0001050.U" sent by "prot.tribmin.campobasso@giustiziacert.it", on 29/11/2023 at 09:20:46 (+0100) and addressed to "prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

Message ID: 628C2C83.00F1547A.1A2A8A39.11125430.posta-certificata@legalmail.it

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/11/2023 alle ore 09:20:44 (+0100) il messaggio "Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/11/2023.0001050.U" proveniente da "prot.tribmin.campobasso@giustiziacert.it" ed indirizzato a:

prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it ("posta certificata")  
presidio.cisia.campobasso@giustizia.it ("posta ordinaria")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 628C2C83.00F1547A.1A2A8A39.11125430.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 29/11/2023 at 09:20:44 (+0100) the message, "Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/11/2023.0001050.U", sent by "prot.tribmin.campobasso@giustiziacert.it" and addressed to:

prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it ("posta certificata")  
presidio.cisia.campobasso@giustizia.it ("posta ordinaria")

was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 628C2C83.00F1547A.1A2A8A39.11125430.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.